



MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE GENERALE

Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Approvato in revisione 1 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2013

INDICE

1.	INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'	5
1.1	Il Decreto 231 e i presupposti della responsabilità	5
1.2	Soggetti autori del reato	5
1.3	La condizione esimente	5
1.4	Le sanzioni	6
1.5	I reati	7
2.	L'AZIENDA	11
2.1	Attività	11
2.2	Organizzazione, autorità e responsabilità	11
2.3	Partecipazioni societarie	12
2.4	La governance	12
2.5	I processi	13
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	15
	Reati per i quali si può escludere un concreto indice di rischio	16
4.	GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	21
5.	ORGANISMO DI VIGILANZA	22
5.1	Il disposto normativo	22
5.2	I requisiti	22
5.3	Nomina e attività	22
6.	FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
6.1	Informativa verso l'Organismo di Vigilanza	24
6.2	Informativa agli Organi Sociali	24
7.	SISTEMA DISCIPLINARE	25
7.1	Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	25
7.2	Sanzioni nei confronti dei dirigenti	26
7.3	Misure nei confronti degli amministratori	26
7.4	Misure nei confronti dei sindaci	27
7.5	Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori	27
8.	PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	28

9.	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE GENERALI	29
9.1	Principi di comportamento generale	29
9.2	Regole generali di prevenzione	29
9.3	Regole specifiche di prevenzione	30

GRIGLIA DELLE MODIFICHE

DATA	PARAG. MODIFICATO	DESCRIZIONE MODIFICA
28-12-2011	Prima emissione - Rev.0	//
19-12-2013	Rev.1 Modifica all'interno documento.	Integrazione del documento a seguito di estensione del catalogo reati 231 dovuto all'emanazione del D.Lgs. 16 luglio 2012 , n.109 e della Legge 6 novembre 2012 Nr. 190. Inserimento delle figure dei "referenti interni per le attività sensibili".

1. INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'

1.1 Il Decreto 231 e i presupposti della responsabilità

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito denominato "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito. Con il Decreto è stato dunque introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici (salvo alcune specifiche eccezioni) nel caso di compimento, nell'interesse o vantaggio degli stessi, di alcuni reati.

1.2 Soggetti autori del reato

I reati possono essere compiuti da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti gli enti giuridici che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso. Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.3 La condizione esimente

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede una forma di esonero da detta responsabilità qualora:

- L'ente giuridico abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito OdV);
- Le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza sul lavoro il modello di organizzazione e gestione deve prevedere, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/08, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
- conseguenti;

- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

1.4 Le sanzioni

La responsabilità dell'ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato; le sanzioni applicabili all'ente sono di quattro tipi:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione e revoca di licenze e concessioni; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; esclusione o revoca di finanziamenti e contributi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca del profitto o del prezzo del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione si identifica con la sanzione pecuniaria per quote, indicata attraverso limiti edittali specificati numericamente in 'quote'.

L'importo di una quota è stato fissato a livello normativo da un minimo di EURO 258,00 ad un massimo di EURO 1.549,00.

Per ciò che concerne la tipologia delle sanzioni interdittive, di cui all'art. 9, 2° comma del DECRETO, si ricordano: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive sono state congeniate come applicabili congiuntamente alla pena pecuniaria soltanto in relazione a fattispecie di reato che espressamente ne determinino l'operatività e quando ricorrano particolari condizioni: l'ente abbia tratto dal reato presupposto un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale

ovvero da soggetti sottoposti, ma detta realizzazione sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in ipotesi di reiterazione degli illeciti.

L'apparato sanzionatorio è completato da altre due sanzioni (artt. 18 e 19): la "pubblicazione della sentenza" e la "confisca".

1.5 I reati

Di seguito l'elenco dei gruppi di reati considerati a partire dalla prima pubblicazione del Decreto e il riferimento agli articoli dello stesso.

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
Art. 24	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE <i>Malversazione (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.).</i>
Art. 24-bis	DELITTI INFORMATICI <i>Falso (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione di codici d'accesso (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature dispositivi e programmi atti a danneggiare un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</i>
Art. 24-ter	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA <i>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina (art. 630 c.p.), produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)</i>
Art. 25	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE <i>Concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</i>
Art. 25-bis	FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Articolo 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Articolo 474 c.p.)</i>
Art. 25-bis1	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO <i>turbata libertà dell'industria o del commercio (Articolo 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (Articolo 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (Articolo 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (Articolo 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Articolo 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni</i>

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	<i>realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Articolo 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Articolo 517-quater c.p.)</i>
Art. 25-ter	REATI SOCIETARI <i>false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).</i>
Art. 25-quater	REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO <i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti (art. 302 c.p.).</i>
Art. 25-quater1	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).</i>
Art. 25-quinquies	REATI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).</i>
Art. 25-sexies	ABUSI DI MERCATO <i>Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58), manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24/02/98 nr. 58).</i>
Art. 25-septies	VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.</i>
Art. 25-octies	RICETTAZIONE E RICICLAGGIO <i>Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).</i>
Art. 25-novies	<i>Protezione del diritto d'autore (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies)</i>
Art. 25-decies	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</i>
Art. 25-undecies	REATI AMBIENTALI - <u>D.Lgs. 3 aprile 2006 Nr. 152 Testo aggiornato, da ultimo, al Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", pubblicato nella GU n. 296 del 20-12-2010.</u> <u>Articolo 137</u> <i>c.2 Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (per scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto).</i> <i>c.3 - Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi</i>

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	<p>di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.</p> <p>c.5 - Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1. Chiunque superi i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.</p> <p>c.11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) e 104 (scarichi in acque superficiali).</p> <p>c.13 - Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p><u>Articolo 256</u></p> <p>c. 1 lett a) e b) - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (non pericolosi o pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216</p> <p>c. 6 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)</p> <p>c. 3 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; Realizzazione o gestione di una discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p> <p>c.5 - Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 187.</p> <p><u>Articolo 257</u></p> <p>c. 1 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.</p> <p>c.2 - Inquinamento del suolo (con sostanze pericolose), del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</p> <p><u>Articolo 258</u></p> <p>c. 4 - Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; utilizzo di un certificato falso durante il trasporto</p> <p><u>Articolo 259</u></p> <p>c. 1 - Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuazione di una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.</p>
Art. 25 - undecies	<p>REATI AMBIENTALI - D.Lgs. 3 aprile 2006 Nr. 152</p> <p><u>Articolo 260</u></p> <p>c.1 - Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.</p> <p>c.2 - Idem per rifiuti ad alta radioattività</p> <p><u>Articolo 260 - bis</u></p> <p>c. 6 - Nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>c. 7 - Trasporto di rifiuti pericolosi; durante il trasporto fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>c. 8 - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti (pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.</p> <p><u>Articolo 279</u></p> <p>c.2 - Nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa</p>

Articolo del D.Lgs. 231	Gruppo di reati
	<p><u>Legge 7 febbraio 1992 – Nr. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</u></p> <p><u>Articolo 1 e 2</u> Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A e nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.</p> <p><u>Articolo 6</u> Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p><u>Legge n° 549 del 28/12/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.</u></p> <p><u>Articolo 3</u> Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono</p> <p><u>Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</u></p> <p><u>Articoli 8 e 9</u> Versamento in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze, con danni per acque o animali, con comportamento doloso o colposo.</p>
Art. 25- duodecies	<p>IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE - D.Lgs. 25.07.1998, n. 286</p> <p><u>Art. 22</u></p> <p>c. 12 - Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>c. 12-bis. - Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà':</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>

Inoltre in base alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" i seguenti reati, sempre che rientrino nella definizione dell'art. 3, possono essere definiti "reati transnazionali": associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23/01/73 n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309), disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 25/07/98 n. 286).

2. L'AZIENDA

2.1 Attività

Codè CRAI Ovest è una società cooperativa a mutualità prevalente la cui attività è l'approvvigionamento e la distribuzione di tutte le merci elencate nelle tabelle merceologiche DM 4/898 n.375 combinato con il disposto del D.Lgs. 31/3/98 n. 114. L'obiettivo è far beneficiare i propri soci dei vantaggi derivanti dall'acquisto in comune delle merci, dall'organizzazione di detti acquisti e delle politiche di approvvigionamento, dall'organizzazione del sistema distributivo.


L'azienda ha sede in un unico sito (uffici e magazzini) che rappresenta il fulcro principale della catena di approvvigionamento e distribuzione.

2.2 Organizzazione, autorità e responsabilità

Le deleghe e poteri sono definiti nei seguenti documenti:

- Statuto;
- Regolamento della Cooperativa;
- verbali dell'organo amministrativo;
- informazioni pubblicate presso il registro delle imprese della CCIAA Torino;
- procure conferite.

Risulta operativo il seguente organigramma:



I responsabili di funzione di Codè Crai Ovest e delle società controllate così come individuati nel presente Modello sono i "referenti interni per le attività sensibili".

Essi sono formalmente riconosciuti dal sistema organizzativo aziendale (es. deleghe interne, *job description*, procedure) nel rispetto degli eventuali requisiti di efficacia stabiliti dalla legge per l'atto attributivo di funzioni (es. deleghe); sono dotati di tutte le leve necessarie per perseguire gli obiettivi di prevenzione nell'ambito delle attività di competenza del processo sensibile; sono in grado di sovrintendere a tutte le fasi


processo sensibile di propria competenza, coordinando e attivando il personale coinvolto; hanno visibilità sulle attività di propria competenza inerenti il processo sensibile, nonché accesso alle informazioni.

I “referenti interni per le attività sensibili” hanno specifica responsabilità di:

- garantire che le attività di competenza del processo siano svolte in conformità alle disposizioni interne (codice etico, modello e procedure aziendali) e alla normativa vigente in materia;
- garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti che partecipano alle dette attività, tutte le azioni di controllo previste;
- assicurare che le attività siano svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, in base ai quali ogni operazione deve essere dotata di adeguato supporto documentale;
- informare periodicamente l’Organismo di Vigilanza qualora si riscontrino anomalie o si verificano particolari situazioni critiche (es. violazioni o sospetto di violazioni del Modello, del Codice Etico, delle procedure e regole interne di prevenzione, casi di inefficacia, inadeguatezza e difficoltà di attuazione dei protocolli di controllo);
- denunciare immediatamente all’OdV qualsiasi violazione (o sospetto di violazione) del Modello, del Codice Etico e dei protocolli preventivi.

2.3 Partecipazioni societarie

Si riporta la struttura delle partecipazioni di controllo



Le attività svolte dalle imprese del gruppo possono sintetizzarsi in:

COMMERCIAL GROSS Srl	Commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio rivolta in prevalenza a committenti non soci.
SUPERMERCATI PIEMONTESE SpA	Allestimento, a favore dei soci, di supermercati, negozi e in genere di apparati distributivi; acquisto, cessione e locazione di punti vendita.
IMMOBILIARE SUBALPINA SpA	Immobiliare che ha in carico e esercisce gli stabili nei quali vengono svolte le attività prevalenti delle tre società operative.

Sono presenti alla data partecipazioni di minoranza in altre sei società.

2.4 La governance

Codè CRAI Ovest è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di diciassette membri, eletti dall’assemblea che permangono in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Esecutivo, costituito da sei membri dello stesso Consiglio, attribuendogli specifici poteri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e l'Amministratore Delegato, conferendo agli stessi i relativi poteri e le deleghe operative.

Al Presidente, ed eventualmente al Vice Presidente Vicario e ai Vice Presidenti, nonché agli organi espressamente delegati, è conferita dall'organo amministrativo la rappresentanza legale della società nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Consiglio costituisce commissioni tecniche consultive, attualmente sette, le cui decisioni non sono vincolanti:

Commissioni	Indicazioni non vincolanti su
Marketing	Attività promozionali pubblicitarie
Sviluppo	Innovazioni tecniche e organizzative rivolte ai Punti di Vendita
Acquisti fresco	Inserimenti di prodotti e di fornitori
Acquisti secco	Inserimenti di prodotti e di fornitori
Ortofrutta	Inserimenti di prodotti e di fornitori
Credito	Situazione creditizia
Informatica	Aggiornamenti e innovazioni tecnologiche

Del sistema di deleghe è messo a conoscenza l'Organismo di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nominati dall'Assemblea, esercita la vigilanza di legalità prevista dal Codice Civile.

La revisione legale dei conti e la certificazione del bilancio sono demandate a società esterne.

I soggetti che possono impegnare la responsabilità della società ai sensi dell'art. 5) lettera a) d.lgs. 231/01, i cd. "soggetti apicali", sono coloro che intrattengono con Codè CRAI Ovest un rapporto organico che li pone dunque al vertice della catena di comando aziendale, ovvero che tale posizione preminente ricoprono anche senza la titolarità di un rapporto organico in senso proprio.

Sono, innanzitutto, da considerarsi soggetti apicali tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione; è, parimenti, da ritenersi soggetto apicale, ancorché non faccia parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, nel caso in cui questo venga nominato, munito dei poteri risultanti dal Registro Imprese; infine si comprendono nei cosiddetti apicali i membri del Comitato di Presidenza. Sono altresì apicali tutti coloro ai quali è stata conferita specifica procura per impegnare nei confronti dei terzi la Società.

I soggetti che possono impegnare la responsabilità della società ai sensi dell'art. 5) lettera b) d.lgs. 231/01, le cosiddette "... persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)" saranno da considerarsi i soggetti sottoposti alla direzione e/o vigilanza di uno (o più) dei soggetti apicali come sopra indicati; sono da intendersi tutti i dipendenti di Codè CRAI Ovest e, in particolare, i responsabili e gli addetti delle diverse funzioni a prescindere dal loro inquadramento contrattuale.

2.5 I processi


Sono rilevati i seguenti principali processi:

- Amministrazione e controllo
- Gestione risorse IT
- Gestione del personale
- Approvvigionamento (selezione fornitore e contrattualizzazione)

-
- Logistica (da fornitore a socio transitando dal magazzino) e gestione magazzino (coinvolge anche Commercial Gross)
 - Vendita (coinvolge anche Commercial Gross)
 - Gestione adempimenti regolatori (haccp, direttive CE applicabili, sicurezza sul lavoro, gestione adempimenti ambientali)
 - Marketing (volantino, attività promozionali, pubblicità)
 - Gestione finanziaria
 - Gestione punto vendita (In carico a Supermercati Piemontesi)
 - Gestione rapporti con la PA
 - Acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita
 - Gestione infrastrutture ed impianti (manutenzione e gestione impianti, attrezzature e stabili)

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il modello di organizzazione e gestione “esimente” si fonda sui seguenti principi:



3.1 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata secondo il seguente approccio metodologico:

- Identificazione ed elencazione dei processi aziendali e analisi delle attività che in essi si sviluppano;
- correlazione dei processi aziendali con i reati previsti dal D.Lgs. 231, eventuale conseguente esclusione dei reati immediatamente identificati come irrilevanti (in quanto non si configura interesse o vantaggio per Codè CRAI o l’attuazione delle operazioni che comporterebbero reato ha una remotissima probabilità di accadimento);
- identificazione delle potenziali modalità attuative dei reati;
- classificazione mediante assegnazione di un indice di rischio; la classificazione viene effettuata considerando la probabilità che un determinato reato sia posto in essere nell’ambito di un processo tenendo conto della struttura organizzativa, dell’articolazione territoriale, delle dimensioni, del settore economico e delle aree geografiche in cui l’azienda opera, delle specifiche attività identificate nell’ambito dei processi, della storia dei reati, dell’analisi dei singoli reati che si possono collegare a questi elementi ed infine dei controlli preventivi in atto;
- definizione delle misure di contenimento del rischio da attuare, con le relative responsabilità e tempistiche per l’attuazione; per tali misure la regola che si è adottata è la seguente
 - indice di rischio basso: richiamo specifico all’interno del codice etico
 - indice di rischio medio: le misure devono essere messe in atto in un periodo da determinarsi

- indice di rischio elevato: le misure devono essere messe in atto in un periodo al massimo di 6 mesi dalla data di valutazione

Gli interventi, se non adottati immediatamente, sono riportati nella colonna “azioni di contenimento” del documento di valutazione dei rischi e l’attuazione è monitorata da OdV.

Le misure di prevenzione hanno l’obiettivo di ricondurre il rischio ad un livello considerato “accettabile”; questa definizione è strettamente legata al concetto di “elusione fraudolenta del modello” intesa come condotta di chi si sottrae con artifici e raggiri all’applicazione delle regole previste; in sintesi, dunque, il “rischio accettabile” si ridurrà a quel rischio che “residua” a seguito della corretta definizione ed applicazione delle procedure, regole e principi previsti dal sistema di controllo aziendale ed a seguito di un controllo diligente ed efficace da parte dell’ente (per mezzo dell’Organismo di Vigilanza).

Nell’ambito della valutazione è stata analizzata la storia societaria ed i procedimenti giudiziari che abbiano fatto scaturire condanne verso gli amministratori e dirigenti o verso l’ente stesso per i reati richiamati dal Decreto.

I risultati della valutazione sono riportati nel documento “Valutazione dei rischi” che individua i processi “sensibili”.

La raccolta delle informazioni è stata effettuata mediante intervista al personale in grado di fornire le informazioni necessarie all’identificazione del rischio, verificando le risposte ottenute con i responsabili di funzione.

La mappatura dei rischi viene intesa come processo “dinamico” svolto con periodicità adeguata e da reiterare in caso di aggiornamento dei processi o della normativa di riferimento a cura dell’organo amministrativo, con l’eventuale supporto dell’organismo di vigilanza.

Sulla base di quanto sopra riportato le aree sensibili identificate dal Modello riguardano:

- Area Sensibile concernente i reati contro l’industria ed il commercio
- Area Sensibile concernente i reati societari
- Area Sensibile concernente i reati con violazione delle norme antinfortunistiche
- Area Sensibile concernente i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Area Sensibile concernente i reati ambientali
- Area Sensibile concernente i reati informatici
- Area Sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Area Sensibile concernente all’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria
- Area Sensibile concernente l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Reati per i quali si può escludere un concreto indice di rischio

Poiché è inteso Codè CRAI Ovest non processa certo attività ovvero segmenti di attività di per sé illeciti e fino ad ora la storia dei reati è limitata a casistiche poco rilevanti, il rischio di commissione di reati, da parte dei soggetti di cui all’art. 5 lett. a) e b) del Decreto 231, risiede essenzialmente nell’eventualità che si verificano circostanze di fatto, tali da costituire -non già la causa- bensì l’occasione per commettere uno o più reati, oppure, per ragioni legate all’operatività gestionale dell’impresa, il personale di Codè CRAI Ovest si trovi a processare delle attività assolutamente lecite, le quali potrebbero -tuttavia- essere distorte per il raggiungimento di finalità illecite penalmente rilevanti; dunque, in questo caso, il rischio risiederà nella possibilità che i soggetti - di cui all’art.5 lett. a) e b) del Decreto - possano approfittare di tali processi snaturandoli e/o forzandoli per il conseguimento di un fine illecito alla stregua di uno dei reati previsti dal Decreto.

Ciò detto, analizzati e valutati i processi aziendali svolti da Codè CRAI Ovest in linea con il perseguimento del proprio oggetto sociale e, visti gli assetti organizzativi adottati, si può ritenere che per le seguenti fattispecie di reato di cui al Decreto, l'indice di rischio può essere considerato molto basso, con conseguente esclusione di specifiche misure di prevenzione, oppure del tutto inesistente nel caso in cui l'applicazione del reato risulti non applicabile in quanto non esistono le condizioni nell'ambito dei processi aziendali:

fattispecie richiamate dall'art. 24 D.Lgs n.231/01 – reati contro la Pubblica Amministrazione

- ✓ *Truffa informatica ai danni dello Stato o altro ente pubblico (640-ter c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. 24-bis D.Lgs n.231/01 – delitti informatici

- ✓ *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies c.p.)*
- ✓ *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione elettronica (640 quinquies c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. 24-ter D.Lgs n.231/01 – delitti di Criminalità Organizzata

- ✓ *Tutti i reati ad eccezione dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); quest'ultima considerata solo ai fini di prevenzione in quanto non si individua un vero e proprio interesse o vantaggio.*

fattispecie richiamate dall'art. 25 D.Lgs n.231/01 - reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- ✓ *Concussione (317 c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. 25-bis D.Lgs n.231/01 - falsità in monete e segni di riconoscimento

- ✓ *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (453 c.p.)*
- ✓ *alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- ✓ *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*
- ✓ *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- ✓ *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- ✓ *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- ✓ *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. 25-bis1 D.Lgs n.231/01 – delitti contro l'industria e il commercio

- ✓ *Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)*

fattispecie richiamate dall'art. 25-ter D.Lgs n.231/01 – reati societari

- ✓ *omessa comunicazione del conflitto di interesse*
- ✓ *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*
- ✓ *aggiotaggio*

fattispecie richiamate dall'art. 25-quater D.Lgs n.231/01 – reati con finalità di terrorismo

- ✓ *Tutti i reati*

fattispecie richiamate dall'art. 25-quater¹ e 25-quinquies D.Lgs n.231/01 – delitti contro la personalità individuale

- ✓ *Tutti i reati*

fattispecie richiamate dall'art. 25-sexies D.Lgs n.231/01 – abusi di mercato

- ✓ *Tutti i reati*

Reati transnazionali artt. 3 e 10 L. n. 146/2006

- ✓ *Tutti i reati*

Reati ambientali D.Lgs. 121 del 7.7.2011

- ✓ *Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*
- ✓ *Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*
- ✓ *Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1).*
- ✓ *Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2).*
- ✓ *Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.*
- ✓ *Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*
- ✓ *Art. 727-bis c.p. - Fuori dai casi consentiti uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE)*
- ✓ *Art. 733-bis codice penale - Distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto (qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE) o comunque deterioramento dello stesso compromettendone lo stato di conservazione*

Ad integrazione si rimanda alle parte speciali che identificano ulteriori condizioni di bassa o irrilevante applicabilità.

3.2 Misure di prevenzione

A seguito dei risultati della valutazione del rischio sono definite le regole per la prevenzione dei reati da attuarsi nell'ambito dei processi aziendali.

Le misure di prevenzione possono essere di tipo generale o specifiche e possono essere riportate nel presente Modello (parte generale o parti speciali) o meglio dettagliate in procedure specificamente predisposte.

Le misure di prevenzione sono definite considerando:

- la specificità in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle attività nell'organizzazione;
- la divulgazione per favorire la conoscenza ed applicazione da parte dei destinatari.

L'insieme delle regole di prevenzione trova la sua sintesi:

- nel corpus documentale costituito dal "Codice Etico" dal presente "Modello Organizzativo" e dalle procedure da questi richiamate;
- nel sistema di deleghe.

Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta in particolare l'impegno di Codè CRAI Ovest e delle società controllate nel perseguire i più alti standard di moralità, oltre che di legalità; l'azienda si è sempre prefissata di improntare la propria attività al più rigoroso rispetto, non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma altresì dei principi etici coerenti alla sua natura ed ai suoi scopi statutari.

Quindi, indipendentemente da quanto è prescritto dal Decreto 231, il Codice Etico ha la funzione di indicare i canoni di comportamento strumentali alla attuazione dei "valori aziendali", costituendo il criterio di orientamento dell'attività quotidiana per tutti coloro che operano in Codè CRAI Ovest o nell'interesse della stessa. Il Codice è emesso e approvato dal CDA e dallo stesso può essere aggiornato in occasione di:

- mutamenti dell'organizzazione e dei processi;
- modifiche nella normativa di riferimento;
- notizie o avvisi di reato 231 nei processi aziendali o di mancato rispetto dei contenuti del documento.

Modello Organizzativo

Il documento "Modello Organizzativo" è costituito:

- da una "parte generale" che contiene le informazioni riferite all'azienda, alla modalità di valutazione dei rischi, all'organismo di vigilanza e relativi flussi informativi, alla gestione delle risorse economiche e finanziarie al sistema sanzionatorio e alle misure generali di prevenzione definite per i reati considerati non rilevanti;
- da singole "parti speciali" predisposte per approfondire gli specifici gruppi di reati per i processi considerati "sensibili" nell'ambito della valutazione del rischio.

Il Modello Organizzativo è emesso e approvato dal Consiglio d'Amministrazione e può rimandare ad ulteriori documenti procedurali, che dettagliano le modalità per l'attuazione delle misure di prevenzione.

Destinatari

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Il Modello ed il Codice Etico si applicano inoltre a tutti i dipendenti della Società nonché ai soggetti apicali. Si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei Reati.

I destinatari sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

Aggiornamento

L'aggiornamento del Codice, Modello, e documenti ad essi correlati tiene conto da eventuali modifiche normative o da qualsiasi modificazione rilevante nelle attività operative ovvero nei processi aziendali dell'azienda; è essere attuato prevalentemente su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza (OdV); è altresì inteso che gli organi sociali possono in ogni momento proporre revisioni, integrazioni e/o modifiche al Modello, sottoponendole all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'Organismo di Vigilanza (OdV) valuta tutti i dati e le informazioni rilevanti tramite l'esercizio dei suoi poteri di controllo, nonché le proposte che gli pervengano eventualmente dagli organi sociali, promuovendo l'adozione delle modifiche che dovrà sempre essere oggetto di deliberazione da parte dell'organo amministrativo.

L'aggiornamento del corpo procedurale può essere proposto da ciascun Responsabile di funzione, sottoponendo tali modifiche all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Le modifiche riferite alla gestione della sicurezza sul lavoro sono coordinate tra Datore di Lavoro e RSPP previa informativa a OdV; se tali modifiche risultano afferenti ai contenuti del Modello, seguono l'iter sopra riportato.

3.3 Attuazione

L'attuazione del modello non può prescindere:

- dalla divulgazione della documentazione attinente il modello di organizzazione e gestione;
- dalla informazione, formazione, e coinvolgimento rivolto ai destinatari come sopra definiti;
- dall'implementazione dei controlli sull'applicazione delle regole e loro efficacia;
- dalla previsione di un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle regole;
- dalla rivalutazione del modello per verificarne l'adeguatezza e l'idoneità preventiva.

Divulgazione

L'organo amministrativo garantisce nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo una corretta conoscenza e divulgazione del Modello, del Codice Etico e della documentazione ad essi correlata che definisca le regole di prevenzione; si impegna a diffondere i principi e le regole previste dal corpus documentale, mediante la distribuzione ai responsabili di funzione della documentazione, anche avvalendosi dell'infrastruttura informatica.

Inoltre tali documenti sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti, sia attraverso una specifica attività formativa/informativa, sia mediante affissione e/o con altri e diversi mezzi equipollenti ai fini della validità della sua comunicazione, informazione, pubblicità, quest'ultima anche del sistema sanzionatorio.

La funzione responsabile della divulgazione documentale è l'Amministrazione Finanza e Controllo; essa stabilisce le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico all'interno ed ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute.

Copie integrali del Modello e del Codice Etico sono trasmesse al Collegio Sindacale ad ogni altro organo sociale statutariamente previsto nonché al/i soggetto/i eventualmente incaricato/i di effettuare il controllo legale dei conti. Essi potranno sempre richiedere delucidazioni e/o chiarimenti all'organo amministrativo o all'Organismo di Vigilanza (OdV) in merito al contenuto.

I contratti che regolano i rapporti con i soggetti esterni devono prevedere chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche di impresa della Società e in particolare del suo Codice Etico e del presente Modello. Il Codice Etico è pubblicato in forma integrale sul sito internet della Società.

Formazione, informazione e coinvolgimento

Il personale è costantemente sensibilizzato nell'applicazione delle misure di prevenzione mediante incontri periodici di chiarimento ed approfondimento sulle regole del modello di organizzazione e gestione.

Viene fornita adeguata informazione ai neo-inseriti e viene previsto un programma formativo annuale che comprenda anche eventuali aggiornamenti inerenti il modello di organizzazione e gestione.

Controllo

Il controllo sull'applicazione delle regole di prevenzione e sulla loro efficacia è svolto:

- dall'Organismo di Vigilanza (si veda apposito paragrafo nel presente documento);
- dai referenti interni per i processi sensibili nell'ambito delle attività di propria competenza e nel rispetto del corpus documentale di Codè CRAI (cfr. paragrafo 2.2 del presente documento);

Ulteriori specifici controlli possono essere previsti dalle procedure con contestuale assegnazione delle ulteriori responsabilità e definizione delle modalità di attuazione e registrazione.

Sistema disciplinare

A fronte del mancato rispetto delle regole di prevenzione è stato predisposto un sistema disciplinare per attuare le opportune sanzioni (si veda apposito paragrafo nel presente documento).

Rivalutazione

Almeno annualmente l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta e da una valutazione in merito all'efficacia preventiva del modello di organizzazione; conseguentemente l'organo amministrativo è in grado di riesaminare l'adeguatezza del proprio modello di organizzazione.

In tale contesto sono evidenziate le eventuali esigenze di aggiornamento del modello, che, normalmente si rendono necessarie in caso di:

- modifiche nella normativa;
- modifiche all'organizzazione o alle attività e ai processi interni;
- notizie di mancato rispetto delle regole di prevenzione;
- notizie di procedimenti nei confronti di personale per un reato riconducibile al novero dei "reati presupposto".

4. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Le regole del modello di organizzazione riferite alla corretta gestione delle risorse economiche e finanziarie sono basate su:

- regolamentazione delle deleghe e dei poteri di spesa, in particolare assegnate a Consiglio di Amministrazione, Presidente, Comitato Esecutivo e Direttore Generale;
- separazione dei compiti all'interno dei processi (segregation of duties) come definito nelle procedure;
- regolamentazione mediante procedure interne del ciclo attivo e passivo;
- regolamentazione della gestione amministrativa del personale;
- attivazione del flusso informativo verso l'organismo di vigilanza all'interno delle procedure predisposte;
- analisi periodica (almeno trimestrale) dei dati economici e degli eventuali scostamenti significativi da parte del Comitato Esecutivo;

Nell'ambito della gestione finanziaria, inoltre, Codè CRAI Ovest attua una procedura di fatto ispirata ai criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle operazioni di finanziamento o investimento con il divieto di porre in essere operazioni di tipo speculativo. In ogni caso le decisioni al proposito sono sempre

riportate in Comitato Esecutivo, che ha gli strumenti (reporting periodici) per verificare eventuali operazioni messe in atto.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un "organismo dell'Ente", unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo.

5.2 I requisiti

I membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di Codè CRAI Ovest possono essere personale dipendente e/o professionisti esterni e vengono individuati secondo i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza – l'organismo è posto in "staff" all'organo amministrativo a garanzia dell'autonomia da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque funzione aziendale, dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno. L'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo delegato, su proposta dell'OdV. In ogni caso l'OdV può richiedere un'integrazione ai fondi assegnati qualora non siano sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.
- Professionalità – l'organismo ha al suo interno il bagaglio di competenze necessario per svolgere le attività assegnate. In particolare modo deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo e in ambito giuridico. L'OdV può avvalersi anche dell'ausilio e supporto di competenze esterne per l'acquisizione di particolari conoscenze specialistiche.
- Continuità d'azione – all'organismo non sono assegnati compiti che, rendendolo partecipe dei processi aziendali, ne minerebbero l'autonomia di giudizio al momento delle verifiche.
- Onorabilità: i membri possiedono requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

5.3 Nomina e attività

L'Organismo di Vigilanza viene nominato, sulla base delle considerazioni sopra esposte, dal Consiglio di Amministrazione; all'atto della sua costituzione vengono definiti, in un apposito Regolamento, i criteri operativi per il suo funzionamento. I riferimenti dell'Organismo di Vigilanza sono riportati al personale mediante affissione in bacheca aziendale. L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV potrà avvenire solo per giusta causa mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, ove per giusta causa si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico. E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza:

- vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- verificare l'efficacia del Modello (capacità effettiva di prevenire la commissione dei reati);
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti;

- aver cura dell'aggiornamento del Modello in relazione a significative violazioni al Modello stesso che dimostrino la sua inefficacia alla prevenzione dei reati, mutamenti organizzativi interni o del contesto esterno che incidano sulle aree sensibili, revisione del corpo normativo;
- proporre adeguamenti al modello (che rimangono a responsabilità del Consiglio di Amministrazione);
- effettuare periodicamente verifiche di controllo sull'applicazione delle regole del modello organizzativo.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza è svolta e documentata nel pieno rispetto delle norme di privacy e riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione sociale che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

Ciascun dipendente è tenuto a dare a OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni e ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga dall'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti di Codè CRAI Ovest eventualmente nominati all'interno dell'organismo di vigilanza sono svincolati, durante le attività svolte per l'organismo, da qualsiasi dipendenza gerarchica.

6. FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Affinché l'OdV possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo da e verso l'Organismo stesso.

Nelle parti speciali del presente Modello, nelle Procedure cui il sistema di prevenzione di Codè CRAI Ovest fa riferimento e nel Regolamento ODV sono individuate le informazioni che devono essere oggetto di comunicazione all'interno di questo flusso; tra queste:

- modifiche negli assetti societari e nelle aree di business;
- sintesi degli argomenti discussi nelle riunioni dell'organo amministrativo;
- richiesta, concessione ed utilizzo di finanziamenti, in particolare se pubblici;
- assunzioni;
- ispezioni effettuate da parte di organismi di vigilanza;
- incontri con funzionari della PA.

Devono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmessi a OdV:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti di Codè CRAI Ovest in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati richiamati dal decreto;
- relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità o criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- evidenza di procedimenti disciplinari per mancato rispetto delle prescrizioni del modello, e relativi esiti;
- notizie riferite a contenziosi giudiziali e stragiudiziali per i reati richiamati dal Decreto;
- il sistema di deleghe e procure;
- i rapporti predisposti dalle Funzioni/Organi di Controllo (compresa la Società di Revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico;

- i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Sono stati attivati canali informativi dedicati per facilitare il flusso di comunicazione verso OdV.

6.1 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare:

I referenti interni per le attività sensibili, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza una comunicazione scritta che riporti l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di revisione ai protocolli di prevenzione e in generale al corpus documentale del modello di organizzazione e gestione.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società sono tenuti nell'ambito dell'attività svolta per la Società a segnalare tempestivamente e direttamente all'OdV le violazioni di cui al punto precedente.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società possono chiedere chiarimenti all'OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, dei protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico.

Al fine di consentire il puntuale rispetto dei doveri informativi, è istituita la casella di posta elettronica dedicata alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, dei membri degli organi sociali della Società e dei collaboratori esterni.

Le segnalazioni sono conservate a cura dell'OdV secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'OdV.

Codè CRAI Ovest adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV; è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni del sistema sanzionatorio.

6.2 Informativa agli Organi Sociali

L'OdV riferisce agli Organi Sociali, ed in particolare al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità specificate nel relativo Regolamento di funzionamento dell'OdV medesimo.

In ogni caso l'OdV, qualora lo ritenga opportuno, informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato in merito a circostanze e fatti del proprio ufficio e ad eventuali urgenti criticità emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare (richiamata dal Decreto all'articolo 6 comma 2 lett.e) idoneo a sanzionare le violazioni delle norme del Modello Organizzativo e dei documenti ad esso correlati è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di eventuali procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di regole e di norme di comportamento autonomamente adottate da Codè CRAI Ovest.

7.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari. Le sanzioni applicabili, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300, sono quelle previste dal CCNL commercio:

❑ **Ammonizione verbale o scritta**

Verrà comminata questa sanzione a quel lavoratore che agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

❑ **Multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione**

Verrà comminata questa sanzione a quel lavoratore che, recidivamente, agisca in violazione delle regole contenute nel presente Modello ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

❑ **Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro**

Verrà comminata questa sanzione a quel lavoratore che, violando le regole contenute nel presente Modello ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, arrechi un danno a Codè CRAI Ovest ovvero la esponga al rischio di applicazione delle misure previste dal D.Lgs. n.231/2001. Il numero dei giorni di sospensione sarà commisurato al danno patito da Codè CRAI Ovest.

❑ **Licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto**

Verrà comminata questa sanzione a quel lavoratore che, nell'espletamento di attività a rischio, adottati, in violazione delle regole contenute nel presente Modello, condotte che determino l'applicazione, a carico di Codè CRAI Ovest delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n.231/2001.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate tenendo conto:

- *della gravità della violazione;*
- *dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;*
- *del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni;*
- *della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto;*
- *di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.*

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello Organizzativo;
- mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nel Modello e documenti ad esso correlati.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari è effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 7 della legge 20/05/70 n. 300; i provvedimenti sono applicati dal Comitato Esecutivo.

7.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di "dirigenti", vale quanto previsto dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi". Le misure disciplinari a carico dei Dirigenti sono adottate dal Comitato Esecutivo su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza, fermo in ogni caso il rispetto del procedimento previsto dal suddetto Contratto Collettivo.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del *Dirigente* oltre a riflettersi all'interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna della medesima.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale. Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo. Tra l'altro, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società.

7.3 Misure nei confronti degli amministratori

La Società valuta con estremo rigore ogni violazione del presente Modello realizzata da coloro che rivestono i ruoli di vertice in seno alla Società, e che, per tale ragione, sono più in grado di orientare l'etica aziendale e l'operato di chi opera nella Società ai valori di correttezza, legalità e trasparenza.

In caso di informazioni relative a mancato rispetto delle regole del modello di organizzazione e gestione da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvederà all'immediata comunicazione del fatto accaduto al Consiglio di Amministrazione il quale, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, adottare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

L'informativa della violazione verrà data anche al Collegio Sindacale che, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti dell'/degli amministratore/i resosi/resisi inadempiente/i:

- all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3 del codice civile;

- alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi.

7.4 Misure nei confronti dei sindaci

Qualora si rilevino responsabilità nei confronti dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 cc, il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà alla convocazione dell'assemblea dei soci onde riferire e rendere edotti costoro delle inadempienze rilevate.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori

Per quanto riguarda i collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con Codè CRAI Ovest, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega, l'inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello Organizzativo e delle procedure di competenza potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico.

8. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, Codè CRAI Ovest si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Ad integrazione di quanto già riportato al paragrafo 3.3 si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione.

Piano di comunicazione e informazione verso personale interno:

- Comunicazione a tutti i dipendenti (compreso neo assunti) dell'avvenuta adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e contestuale consegna ai responsabili di funzione dei documenti di pertinenza in formato cartaceo, con dichiarazione di ricevuta e accettazione e con richiesta di diffondere i contenuti di pertinenza ai propri collaboratori;
- approfondimenti informativi/formativi di carattere generali o specifici.

Piano di comunicazione e informazione verso terzi

- Inserimento di una obbligazione, nei contratti per i fornitori operanti all'interno dei cosiddetti "processi sensibili", di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello e di impegno al rispetto dello stesso.

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del modello di organizzazione e gestione da parte dei dipendenti e dei membri degli organi sociali. I programmi di formazione hanno ad oggetto il Decreto e il quadro normativo di riferimento, il Codice Etico e il presente Modello. Il livello di formazione è modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari e al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili. Una formazione specifica è richiesta ai membri dell'Organismo di Vigilanza e ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'adeguatezza dei programmi di formazione, le modalità di attuazione e i risultati.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere di obbligatorietà; la violazione di tali obblighi costituendo violazione del modello risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema sanzionatorio.

9. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE GENERALI

9.1 Principi di comportamento generale

Tutti i Destinatari del Modello, del Codice e delle procedure correlate si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano le disposizioni di tutti i documenti di propria pertinenza costituenti il modello di organizzazione e gestione.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì alle previsioni dello Statuto e alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta; essi devono informare e formare i propri referenti in merito ai contenuti del Codice Etico e del Modello di competenza facendo particolarmente riferimento ai comportamenti da tenere.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di Codè CRAI Ovest, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

9.2 Regole generali di prevenzione

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione:

Legalità

- tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;

Regolamentazione:

- esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;

Tracciabilità:

- ogni operazione relativa all'attività sensibile viene, ove possibile, adeguatamente documentata in modo che il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post;

Compiti, responsabilità e autorità

- le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno sono formalizzate, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni;
- separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla attraverso l'intervento, all'interno di uno stesso processo, di più soggetti. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano alcune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate;

Procure e deleghe:

- sono assegnati poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sono assegnati poteri autorizzativi e di firma chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Sono definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori);

Attività di monitoraggio:

- è finalizzata all'aggiornamento periodico / tempestivo di procure, deleghe di funzioni nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa. Sono previsti controlli nell'ambito dei processi svolti dai referenti interni per le attività sensibili, dall'Organismo di Vigilanza, da altri enti terzi altre funzioni come previsto dal corpo procedurale.

9.3 Regole specifiche di prevenzione

La regolamentazione delle attività sensibili individuate all'interno dei processi per ciascuna tipologia di reato viene ulteriormente sviluppata nelle Parti Speciali del Modello Organizzativo, nell'ambito dei quali sono specificate le ulteriori regole organizzative specificatamente destinate alla prevenzione degli specifici gruppi di reati.